



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2010

Disciplina organica della magistratura onoraria

ONOREVOLI SENATORI. - L'ipotesi legislativa in discussione affronta in maniera unitaria il problema della magistratura onoraria prendendo le mosse dai risultati conseguiti dalla commissione di studio istituita presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, in collaborazione con i principali rappresentanti della categoria.

Innanzitutto viene disciplinato lo «status giuridico» del professionista chiamato a svolgere le funzioni giurisdizionali, con la creazione di un elenco speciale riservato unicamente agli «avvocati specializzati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali».

In questa prospettiva, in estrema sintesi, si vuole affermare il principio che lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali onorarie è una fra le innumerevoli modalità attraverso le quali può essere esercitata la professione di avvocato.

Se da un lato, dunque, viene ribadita la natura onoraria del rapporto di servizio con il mantenimento della temporaneità dell'incarico (che non è incompatibile, però, con la rinnovabilità per uguale periodo del mandato professionale nel caso di verifica positiva di professionalità al termine del quadriennio), al tempo stesso, dall'altro, si valorizza e si ottimizza l'impiego professionale dei magistrati onorari con il pieno riconoscimento della natura professionale dell'attività lavorativa, la fisiologica possibilità di impiego ottimale della «forza-lavoro» attualmente in servizio ed il contestuale impatto positivo sull'abbattimento dell'arretrato giudiziario.

Il magistrato onorario, nel presente disegno di legge di riforma, è un avvocato specializzato che esercita la professione al servizio dello Stato nella veste di giudice di pace

o di vice procuratore onorario (VPO) con doveri e diritti tassativamente delineati.

In questa proposta i giudici onorari di tribunale (GOT) verrebbero assorbiti gradualmente nei giudici di pace (GDP) con contestuale allargamento della competenza giurisdizionale attribuita a questi ultimi.

In questa ottica l'ufficio del GDP potrebbe diventare una «sezione specializzata del tribunale» ed il GDP stesso una sorta di «super-GOT» con maggiore flessibilità di impiego.

Per i VPO, invece, si potrebbe ipotizzare la possibilità di applicazione anche per le attività di ufficio nei limiti dell'attuale competenza e la possibilità, per i VPO in servizio da almeno un quadriennio, di essere impiegati anche per le udienze celebrate davanti al tribunale collegiale.

La soluzione prospettata avrebbe il pregio di consentire una radicale riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero con l'introduzione degli avvocati dell'accusa, destinati a svolgere la propria attività professionale esclusivamente al servizio della procura della Repubblica.

Per quanto concerne il profilo retributivo - funzionale, infine, la presente proposta di riforma indica in modo chiaro e preciso quelli che sono i diritti e i doveri del professionista chiamato a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie (obbligo di garantire la presenza in ufficio o in udienza per un determinato numero di giorni con il riconoscimento contestuale di una indennità fissa previdenziale omogenea per tutte le figure di magistrato onorario: dunque, indennità elargibile anche in periodi di maternità o di malattia; attribuzione di una indennità variabile in ragione della quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto; eventuale regime di incompati-

bilità distrettuale con l'esercizio della professione; previsione di un obbligo di formazione continua ed infine attribuzione di una quota fissa di posti riservati nel concorso in magistratura e non diversamente assegnabili).

Per quanto attiene, poi, alla previdenza l'elenco speciale comporterebbe l'iscrizione automatica alla Cassa forense di tutti i magistrati onorari e la possibilità di una disciplina del trattamento previdenziale uniforme per tutta la categoria (attualmente i redditi dei GDP non sono considerati redditi professionali e ciò comporta la necessità - così come accade a molti GOT e VPO sottoposti al regime dell'incompatibilità - di mantenere l'iscrizione all'albo nei consigli dell'ordine di circondari diversi, con notevoli disagi), con l'evidente vantaggio per la stessa Cassa forense di veder «emergere» quanti, tra i magistrati onorari, pur avendo conseguito il titolo di avvocato non si siano ancora iscritti non potendo esercitare la professione per il regime di incompatibilità (si deve evidenziare, infatti, che il regime di incompatibilità con la professione non consente un esercizio agevole ed «economico» della professione

stessa in parallelo ad un impegno continuativo e qualitativo quale magistrato onorario).

Per la previsione di spesa è opportuno, infine, evidenziare come la proposta comporti costi contenuti il bilancio dello Stato, attesa la fisiologica riduzione dell'attuale organico dei magistrati onorari determinata dall'eliminazione (mediante assorbimento nei GDP) di circa 1.500 GOT e dal contestuale aumento di produttività (determinato da un impiego ottimale) del personale attualmente in servizio (in tutto si avrebbero circa 5.000 magistrati onorari a fronte dei 7.000 attuali).

Se si considera, infine, che per i circa 4.000 GDP è prevista già oggi una copertura di spesa fino ad un limite massimo di circa 7.000 euro annui, la previsione della riduzione di organico dei GOT e VPO comporterebbe la possibilità di redistribuire le risorse attualmente destinate ai 3.000 magistrati onorari di tribunale esclusivamente a vantaggio dei 1.000 magistrati onorari di tribunale residui (solo i VPO), con la conseguenza fisiologica che l'adeguamento dei redditi tra le due figure di magistrato onorario previste dalla riforma (GDP e VPO) comporterebbe una spesa irrisoria per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Art. 1.

(Magistrati onorari)

1. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace ed i vice procuratori onorari.

2. Nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, i magistrati onorari sono autonomi e indipendenti da ogni altro potere. Essi sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

3. La presente legge disciplina lo stato giuridico dei magistrati onorari che svolgono le funzioni di giudice di pace e di vice procuratore onorario. Continuano ad applicarsi le altre disposizioni vigenti sullo stato giuridico, le funzioni e la competenza dei magistrati onorari, in quanto compatibili con la presente legge.

4. Il giudice di pace esercita la giurisdizione in materia civile e penale, la funzione conciliativa, la funzione di supplenza dei giudici monocratici del tribunale nonché le altre funzioni giudiziarie nelle materie previste dal titolo II della presente legge.

5. I vice procuratori onorari esercitano, secondo le previsioni di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di seguito denominato «regio decreto n. 12 del 1941», e al titolo II della presente legge, le funzioni di pubblico ministero ad esse delegate dal procuratore della Repubblica.

6. Per i magistrati onorari che svolgono le funzioni di esperto presso i tribunali per i minorenni, le sezioni di corti d'appello per i minorenni, i tribunali di sorveglianza, la sezione agraria dei tribunali ordinari, il tribunale regionale delle acque pubbliche e il tribunale superiore delle acque pubbliche continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante i giudici popolari che compongono le corti di assise e le corti di assise di appello, per le quali resta ferma la disciplina prevista dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Ruolo organico e pianta organica)

1. È istituito il ruolo organico unico dei magistrati onorari, al quale appartengono i magistrati onorari giudicanti e i magistrati onorari requirenti che esercitano, rispettivamente, le funzioni di giudice di pace e di vice procuratore onorario. Il numero dei magistrati onorari è stabilito secondo quanto previsto dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. In sede di prima applicazione, la pianta organica dei magistrati onorari addetti agli uffici giudiziari è determinata, entro il limite numerico stabilito ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura che acquisisce i pareri dei consigli giudiziari.

3. Le eventuali variazioni del ruolo organico di cui al comma 1 sono adottate con la medesima procedura prevista dal comma 2 per la determinazione della pianta organica.

Art. 3.

(Sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma relativa ai magistrati onorari per l'espressione dei pareri e delle proposte relative all'esercizio delle competenze previste dalla legge»;

b) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «eletti dai giudici di pace» sono sostituite dalle seguenti: «e due vice procuratori onorari, eletti dai magistrati onorari»;

c) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «eletti dai giudici di pace» sono sostituite dalle seguenti: «e tre vice procuratori onorari, eletti dai magistrati onorari»;

d) al comma 1, lettera *c)*, le parole: «eletti dai giudici di pace» sono sostituite dalle seguenti: «e quattro vice procuratori onorari, eletti dai magistrati onorari»;

e) al comma 1-*bis*, le parole: «per i giudici di pace» sono sostituite dalle seguenti: «relativa ai magistrati onorari»;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari».

2. All'articolo 12-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dei giudici di pace» sono inserite seguenti: «e dei vice procuratori onorari»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I giudici di pace ed i vice procuratori onorari candidati per la sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati ono-

rari sono eletti da tutti i magistrati onorari del distretto. Possono essere presentate liste comuni di giudici di pace e di vice procuratori onorari»;

c) al comma 3, le parole: «ed una sola preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché una preferenza per uno dei giudici di pace ed una preferenza per uno dei vice procuratori onorari»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Presentazione delle liste per l'elezione dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari».

3. Alla rubrica dell'articolo 12-*quater* del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo le parole: «per i giudici di pace» sono aggiunte le seguenti: «e per i vice procuratori onorari».

4. In sede di prima attuazione, le elezioni dei componenti delle sezioni dei consigli giudiziari relative ai magistrati onorari, come disciplinate ai sensi del presente articolo, si svolgono presso tutte le corti di appello entro la prima domenica ed il successivo lunedì del mese di aprile immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino alla regolare costituzione delle sezioni del consiglio giudiziario di cui al presente articolo, mediante proclamazione degli eletti, sono prorogati i poteri degli organi dei consigli giudiziari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali restano in funzione, relativamente agli affari attinenti ai magistrati onorari.

6. Nel periodo transitorio previsto dall'articolo 23, i giudici onorati di tribunale e i giudici onorari aggregati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettati alle competenze della se-

zione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari e partecipano alla elezione dei componenti giudici di pace e vice procuratori onorari, con facoltà di presentare proprie liste.

Art. 4.

(Requisiti per la nomina a magistrato onorario)

1. Per la nomina a magistrato onorario sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) avere idoneità fisica e psichica all'esercizio delle funzioni;
- d) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- e) avere conseguito la laurea in giurisprudenza ovvero la laurea specialistica in scienze giuridiche;
- f) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, ovvero avere svolto le funzioni giudiziarie onorarie, in modo continuativo e con merito, per almeno sei anni;
- g) avere età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque anni;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'ufficio di magistrato onorario nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 10; non essere stato valutato inidoneo all'esercizio delle funzioni giudiziarie dal Consiglio superiore della magistratura all'esito del procedimento di nomina o di conferma; non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione come magistrato o avvocato;

2. Per la nomina a magistrato onorario costituisce titolo di preferenza lo svolgimento

anche pregresso delle seguenti attività, secondo l'ordine indicato:

a) funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, per un periodo continuativo non inferiore a tre anni;

b) professione di avvocato, per almeno cinque anni;

c) insegnamento di materie giuridiche nei ruoli delle università e degli istituti superiori statali, per almeno cinque anni;

d) funzioni di notaio, per almeno cinque anni;

e) funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica per il cui accesso è necessaria la laurea in giurisprudenza, per almeno dieci anni;

f) conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

g) conseguimento di dottorato di ricerca.

3. Fermi restando i requisiti e i titoli di preferenza di cui ai commi 1 e 2, la nomina a magistrato onorario deve essere conferita a persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.

Art. 5.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i consiglieri e gli assessori regionali, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure che hanno il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario di tribunale;

f) coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

2. Lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, ad esclusione di quella di avvocato o praticante avvocato ammesso al patrocinio.

3. Gli avvocati e i praticanti avvocati ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense, in sede giudiziale o stragiudiziale, dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nell'ambito del quale è ricompreso l'ufficio presso cui svolgono le funzioni di magistrato onorario.

4. Gli avvocati e i praticanti avvocati ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense, in sede giudiziale o stragiudiziale, dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nell'ambito del quale è ricompreso l'ufficio presso cui svolgono le funzioni di magistrato onorario i loro associati o i soci di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado e gli affini entro il primo grado.

5. Gli avvocati e i praticanti avvocati ammessi al patrocinio non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nell'ambito del quale è ricompreso

l'ufficio presso cui svolgono le funzioni di magistrato onorario.

6. Le incompatibilità previste dai commi 4 e 5 non impediscono lo svolgimento della professione forense relativamente ai giudizi di competenza dei tribunali per i minorenni e dei tribunali militari e a quelli rientranti nella giurisdizione amministrativa, tributaria e contabile.

7. Il magistrato onorario è tenuto ad astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile e all'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

8. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle amministrazioni ed agenzie autonome, comunque denominate, sono posti in aspettativa non retribuita dall'amministrazione di appartenenza per l'intera durata dell'incarico giudiziario onorario e conseguono gli avanzamenti economici e di carriera ai quali avrebbero avuto diritto per effetto della sola progressione nell'anzianità di servizio e gli accantonamenti previdenziali corrispondenti al trattamento economico che avrebbero percepito permanendo in servizio.

9. Il consiglio giudiziario acquisisce annualmente informazioni presso i magistrati onorari interessati, presso i capi degli uffici giudiziari dove essi svolgono le loro funzioni e presso i consigli dell'ordine degli avvocati del distretto circa l'esercizio dell'attività forense da parte dei magistrati onorari e ne riferisce al Consiglio superiore della magistratura, proponendo la decadenza nei casi previsti dall'articolo 10, comma 2, lettera c).

10. I magistrati onorari non possono assumere impieghi o uffici pubblici o privati. Per gli incarichi extragiudiziari si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 16 del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni.

11. Ai magistrati onorari si applicano le incompatibilità previste dagli articoli 18 e

19 del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni. In tali casi il Consiglio superiore della magistratura può autorizzare l'esercizio delle funzioni nelle stesse forme e nei modi previsti per i magistrati ordinari.

Art. 6.

(Ammissione al tirocinio)

1. Il procedimento di ammissione al tirocinio e le modalità del tirocinio sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

2. All'inizio di ogni quadriennio il presidente della corte di appello, per i giudici di pace, ed il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, bandiscono con proprio decreto il concorso per titoli per la nomina a giudice di pace o a vice procuratore onorario nei limiti dei posti di organico che sono o saranno vacanti entro la fine dell'anno presso gli uffici del circondario dei tribunali aventi sede nel distretto. I decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale e nel sito *internet* del Ministero della giustizia.

3. Le domande sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui di cui al comma 2 nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda gli aspiranti devono indicare i requisiti e i titoli posseduti, devono dichiarare l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e devono allegare la documentazione indicata nel regolamento di cui al comma 1. Nella domanda gli aspiranti non possono indicare più di tre circondari di tribunale e il relativo ordine di preferenza; nell'ambito dei predetti circondari possono essere indicate preferenze per la sede principale, ovvero per le sezioni distaccate.

4. Il presidente della corte di appello ed il procuratore generale presso la medesima corte, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, predispongono gli elenchi degli aspiranti secondo l'ordine stabilito ai sensi del comma 5 e li trasmettono al consiglio giudiziario che, verificata la sussistenza dei titoli e dei requisiti previsti, entro due mesi dalla trasmissione degli elenchi approva le graduatorie per ciascun circondario di tribunale e le trasmette al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione definitiva, ai sensi del comma 6.

5. Nella valutazione dei titoli ciascuno degli appartenenti alle categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 4 precede gli appartenenti a tutte le categorie successive, secondo l'ordine ivi indicato. All'interno di ogni categoria, è attribuito agli aspiranti alla nomina un punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo esercizio delle funzioni indicate dal comma 2 dell'articolo 4. A parità di titoli è preferito l'aspirante alla nomina con maggiore anzianità nello svolgimento delle predette funzioni. A parità di anzianità è preferito l'aspirante alla nomina più giovane di età.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, verificata la sussistenza dei titoli e dei requisiti previsti, entro due mesi dalla trasmissione approva con propria delibera le graduatorie degli aspiranti giudici di pace e vice procuratori onorari e ammette al tirocinio gli aspiranti che rientrano nel numero di posti doppio rispetto a quello messo a concorso, aumentato del numero di posti residui disponibili a seguito di successive vacanze.

7. Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio, in attuazione delle direttive del Consiglio superiore della magistratura, predisponendo corsi di formazione teorico-pratica obbligatori per i tirocinanti, finalizzati all'acquisizione di conoscenze e tecniche giuridiche.

8. Il tirocinio ha la durata di sei mesi e si svolge presso gli uffici del tribunale e del giudice di pace, per gli aspiranti alla nomina a giudice di pace, e presso le procure della Repubblica, per gli aspiranti alla nomina a vice procuratore onorario, sotto la direzione di un magistrato coordinatore giudicante o requirente, nominato dal consiglio giudiziario, per ogni gruppo di dieci aspiranti. Ogni magistrato coordinatore è scelto tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e che siano particolarmente esperti nelle attività di formazione e tirocinio.

9. La designazione del magistrato coordinatore è comunicata dal presidente della corte di appello agli aspiranti ammessi al tirocinio, i quali, a pena di decadenza, devono presentarsi dinanzi al magistrato coordinatore entro trenta giorni.

10. Il magistrato coordinatore designa i magistrati affidatari presso i quali gli aspiranti svolgono il tirocinio scegliendoli, rispettivamente, tra i magistrati ordinari con funzioni giudicanti o requirenti che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.

11. Per ogni giorno di partecipazione effettiva all'attività di tirocinio presso gli uffici giudiziari ovvero ai corsi di formazione è riconosciuta agli aspiranti un'indennità dell'importo di 50 euro.

Art. 7.

(Nomina a magistrato onorario)

1. Al termine del tirocinio il magistrato coordinatore redige una relazione sull'attività di ogni aspirante alla nomina, sulla base delle sintetiche note trasmesse dai magistrati affidatari che riferiscono sulle doti di indipendenza, imparzialità, capacità, laboriosità, diligenza ed equilibrio degli aspiranti. Alla relazione sono allegate le minute dei provvedimenti e le copie dei verbali degli atti pro-

cessuali ai quali ha partecipato l'aspirante. Nella relazione il magistrato coordinatore esprime un giudizio che contiene la valutazione dell'aspirante, espressa in trentesimi. Il giudizio è positivo se la valutazione è superiore a ventiquattro trentesimi, è non positivo se la valutazione è da diciotto a ventiquattro trentesimi, è negativo se la valutazione è inferiore a diciotto trentesimi.

2. Il consiglio giudiziario esprime il proprio parere sulla base della relazione del magistrato coordinatore e dei documenti ad essa allegati, con una valutazione in trentesimi secondo quanto indicato dal comma 1.

3. Il parere positivo è trasmesso dal consiglio giudiziario al Consiglio superiore della magistratura che, qualora lo condivida, delibera l'idoneità dell'aspirante alla nomina a giudice di pace o a vice procuratore onorario.

4. Il parere non positivo e il parere negativo del consiglio giudiziario sono comunicati all'interessato che, entro venti giorni, può presentare osservazioni e chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio giudiziario anche con l'assistenza di altro magistrato ordinario o onorario. Decorso detto termine e comunque dopo l'acquisizione della documentazione prodotta o l'audizione dell'interessato, il consiglio giudiziario trasmette il parere al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, qualora condivida il parere non positivo espresso dal consiglio giudiziario, dispone la prosecuzione del tirocinio dell'aspirante per altri tre mesi. All'esito della proroga del tirocinio, qualora il consiglio giudiziario non esprima un parere positivo, il Consiglio superiore della magistratura delibera l'inidoneità dell'aspirante allo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, qualora condivida il parere negativo espresso dal consiglio giudiziario, delibera l'inidoneità dell'aspirante allo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario.

7. Gli aspiranti sono nominati giudice di pace o vice procuratore onorario con decreto del Ministro della giustizia, secondo l'ordine della graduatoria approvata, per ciascun circondario di tribunale di ogni distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 6, comma 6.

8. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, i capi degli uffici circondariali provvedono all'assegnazione dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari nominati presso la sede principale, ovvero presso le sezioni distaccate, secondo l'ordine preferenziale indicato nelle domande, sulla base della graduatoria approvata dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 7 e compatibilmente con le esigenze degli uffici.

9. La nomina ha effetto dall'immissione in possesso che, a pena di decadenza, deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione all'aspirante del decreto ministeriale di nomina.

10. Alla copertura dei posti di giudice di pace o di vice procuratore onorario che si rendono vacanti entro la scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 6, comma 2, provvede il Consiglio superiore della magistratura, su richiesta dei presidenti di corte di appello o dei procuratori generali interessati, mediante nomina, ai sensi del comma 7, degli aspiranti valutati idonei ai sensi del comma 3, sulla base delle graduatorie approvate ai sensi dell'articolo 6, comma 6.

11. Decorso il quadriennio di cui al comma 10, le graduatorie degli aspiranti idonei non nominati perdono efficacia.

Art. 8.

(Formazione permanente)

1. La formazione professionale permanente costituisce dovere d'ufficio dei magi-

strati onorari. Il presidente della corte d'appello e il procuratore generale presso la medesima corte esercitano la sorveglianza sulla partecipazione dei magistrati onorari, rispettivamente giudicanti e requirenti, alle attività di formazione permanente e promuovono presso il consiglio giudiziario, in caso di ingiustificata e reiterata mancata partecipazione ai corsi di formazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 11, comma 1.

2. Il consiglio giudiziario organizza, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per magistrati onorari, avvalendosi della collaborazione delle commissioni per la formazione della magistratura onoraria già istituite presso ogni consiglio giudiziario. I corsi sono organizzati a livello distrettuale, hanno cadenza almeno semestrale e non possono avere durata inferiore a quattro sessioni di quattro ore ciascuna da articolare in due o più giorni, anche non consecutivi. A conclusione di ciascun anno la commissione per la formazione della magistratura onoraria trasmette al consiglio giudiziario gli elenchi dei magistrati onorari che hanno regolarmente partecipato ai corsi, con le schede di valutazione redatte dai docenti.

3. Ai corsi di aggiornamento professionale previsti dal comma 2 possono partecipare anche gli aspiranti magistrati onorari durante il periodo di tirocinio. Per la partecipazione ai corsi non è corrisposta alcuna indennità. Della partecipazione ai corsi tiene conto il consiglio giudiziario in sede di valutazione espressa ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

4. Ai docenti è corrisposto un compenso orario fissato con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I capi degli uffici giudiziari presso i quali prestano servizio i magistrati onorari curano che i mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei magistrati ordinari siano accessibili anche ai magistrati onorari, e garan-

tiscono loro l'accesso gratuito alle banche dati informatiche alle medesime condizioni dei magistrati ordinari.

6. I magistrati onorari partecipano a riunioni trimestrali per lo scambio delle esperienze giurisprudenziali, indette dai capi degli uffici giudiziari presso i quali svolgono le funzioni.

7. I magistrati onorari partecipano ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio superiore della magistratura, dalla Scuola superiore della magistratura e dagli altri enti ed organismi di formazione anche internazionale, secondo le modalità indicate da tali organismi nel programma annuale di formazione.

8. La partecipazione del magistrato onorario ai corsi di formazione professionale permanente sostituisce l'obbligo di aggiornamento professionale previsto dalla legge per gli avvocati iscritti negli albi professionali.

Art. 9.

(Durata e conferma)

1. Il magistrato onorario dura in carica quattro anni. Al termine dell'incarico, il magistrato onorario può essere confermato, nella stessa sede e nelle medesime funzioni, per due volte per uguale periodo. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g); tuttavia, l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Per ogni conferma devono permanere gli altri requisiti previsti dall'articolo 4 per la nomina. Qualora il magistrato onorario abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura non può esserne disposta la conferma. Qualora il magistrato onorario abbia riportato la sanzione disciplinare della censura la conferma può essere disposta solo se, nel periodo successivo alla commissione dell'illecito disciplinare, il magistrato

onorario abbia dato prova, nell'esercizio delle funzioni, di eccezionali doti di indipendenza, imparzialità, capacità, laboriosità, diligenza ed equilibrio.

3. Ulteriori nomine a magistrato onorario sono consentite, anche per lo svolgimento delle medesime funzioni già esercitate, solo in un circondario diverso da quello nel quale il magistrato ha svolto le medesime funzioni. In questo caso le incompatibilità previste dall'articolo 5, oltre che al circondario presso il quale si chiede la nomina, sono estese anche al circondario di provenienza. Per gli uffici dislocati nelle aree metropolitane il Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del consiglio giudiziario, può autorizzare la nuova nomina nello stesso circondario, per le medesime funzioni, in ragione di specifiche esigenze dell'ufficio o dello stato di servizio del magistrato onorario, ovvero per gravi motivi di salute o esigenze familiari.

4. Il magistrato onorario in servizio può partecipare ai bandi di concorso per le nuove nomine a partire dal secondo quadriennio di conferma, di cui al comma 1. Con l'approvazione della graduatoria di cui al comma 6 dell'articolo 6, il magistrato onorario in servizio, che abbia conseguito una posizione in graduatoria ricompresa nel numero dei posti messi in concorso, è contestualmente nominato presso il nuovo circondario di tribunale ai sensi dell'articolo 7, comma 7; in tal caso il magistrato onorario ancora in servizio cessa dalle sue funzioni a seguito della comunicazione del decreto ministeriale di nuova nomina e deve prendere possesso del nuovo ufficio nel termine stabilito dall'articolo 7, comma 9. Nel caso in cui non sia possibile addivenire alla nomina immediata, il magistrato onorario deve attendere la definizione delle procedure di ammissione al tirocinio, l'approvazione definitiva delle graduatorie e l'eventuale nomina ai sensi del comma 7 dell'articolo 7; in tal caso il magistrato onorario è dispensato dal tirocinio e, se ancora in carica, continua ad esercitare

le funzioni giudiziarie presso l'ufficio di appartenenza fino alla scadenza del secondo quadriennio di conferma ovvero fino alla comunicazione del decreto ministeriale di nuova nomina.

5. Nel caso in cui la nuova nomina del magistrato onorario in servizio determini il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, è previsto un periodo di tirocinio della durata di tre mesi. Si applicano gli articoli 6 e 7.

6. Alla scadenza di ogni quadriennio dalla nomina, il consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità del magistrato onorario a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.

7. Il giudizio costituisce requisito necessario per la conferma ed è espresso, fermo quanto previsto dal comma 2, esclusivamente sulla base dei seguenti criteri:

- a) dati statistici relativi all'attività svolta;
- b) esame a campione, secondo i criteri individuati dal Consiglio superiore della magistratura, dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali di udienza redatti nel quadriennio; i provvedimenti giurisdizionali sono sindacabili solo per gravi carenze motivazionali o per l'abnormità della decisione assunta;
- c) regolare frequenza dei corsi di aggiornamento professionale obbligatori;
- d) rispetto delle regole di deontologia;
- e) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'ammonimento.

8. Le conferme sono disposte con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla delibera del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario.

9. Per il procedimento di conferma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 7, in quanto applicabili. La relazione del magistrato coordinatore è sostituita dalla relazione del capo dell'ufficio giudiziario.

10. In ogni fase del procedimento, sia dinanzi al consiglio giudiziario che dinanzi al

Consiglio superiore della magistratura, è garantito il diritto di difesa dell'interessato, che si esplica nelle forme del diritto di accesso agli atti del procedimento, del diritto di presentare documenti e memorie scritte, del diritto di essere personalmente ascoltato su richiesta espressa.

11. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande di nomina e sulle richieste di trasferimento.

12. Se nelle more del procedimento di conferma scade il termine dell'incarico quadriennale in corso, l'incarico del magistrato onorario è provvisoriamente prorogato fino alla comunicazione del decreto ministeriale di cui al comma 8. In caso di conferma, il periodo di proroga legale dell'incarico si computa nel termine quadriennale di rinnovo dell'incarico. In caso di giudizio di inidoneità, gli atti compiuti dal magistrato onorario nel periodo di proroga legale mantengono efficacia e validità.

Art. 10.

(Cessazione, decadenza e dispensa dall'ufficio)

1. Il magistrato onorario cessa dall'ufficio:

a) per compimento del sessantacinquesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma in assenza di ulteriori richieste di nomina o di conferma;

c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

2. Il magistrato onorario decade dall'ufficio:

a) se non si presenta, senza giustificato motivo, dinanzi al magistrato coordinatore per il tirocinio entro il termine di trenta

giorni dalla comunicazione del presidente della corte di appello;

b) se non prende possesso dell'ufficio, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina o conferma o trasferimento;

c) se non esercita, senza giustificato motivo, le funzioni inerenti all'ufficio;

d) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il magistrato onorario è dispensato dall'ufficio in caso di infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti che determinino l'assenza dall'ufficio, senza interruzioni, per un periodo di dodici mesi.

4. La decadenza e la dispensa sono adottate con decreto del Ministro della giustizia, a seguito del procedimento previsto dall'articolo 11, in quanto compatibile.

Art. 11.

(Revoca dall'ufficio ed altre sanzioni disciplinari)

1. Nei confronti del magistrato onorario si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare previste dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni.

2. Il presidente della corte d'appello, per i giudici di pace, e il procuratore generale presso la medesima corte, per i vice procuratori onorari, propone al consiglio giudiziario l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari previste dalle disposizioni del decreto legislativo n. 109 del 2006 richiamate al comma 1. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull'applicazione della sanzione disciplinare proposta.

3. Nel corso del procedimento disciplinare, sia dinanzi al consiglio giudiziario che dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, al magistrato onorario si applicano le medesime garanzie difensive previste per i magistrati ordinari. Al procedimento disciplinare si applicano, in quanto compatibili, e fatte salve le disposizioni speciali di cui al presente articolo, gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni.

4. I provvedimenti disciplinari a carico dei magistrati onorari sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

5. Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro sei mesi dalla comunicazione della notizia del fatto costituente illecito disciplinare al presidente della corte d'appello, per i giudici di pace, o al procuratore generale presso la medesima corte, per i vice procuratori onorari. Il consiglio giudiziario trasmette la proposta di archiviazione o di applicazione di sanzione disciplinare entro sei mesi dall'esercizio dell'azione disciplinare. La delibera del Consiglio superiore della magistratura che applica la sanzione disciplinare deve essere adottata entro un anno dalla ricezione della proposta del consiglio giudiziario. Il mancato rispetto dei termini previsti dai periodi precedenti determina l'estinzione dell'azione disciplinare. L'illecito disciplinare è comunque estinto se l'azione disciplinare non è esercitata entro due anni dalla notizia del fatto costituente illecito disciplinare. Le dimissioni non interrompono il procedimento disciplinare e non estinguono l'azione disciplinare.

6. L'azione disciplinare è esercitata mediante deposito presso il consiglio giudiziario dell'atto di incolpazione da parte del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte. A pena di nullità, nessun atto di indagine può essere compiuto senza la previa notificazione all'interessato dell'atto di incolpazione. La nullità

deve essere eccepita a pena di decadenza entro dieci giorni dal momento in cui l'interessato ha notizia dell'esistenza del procedimento disciplinare o del compimento dell'atto di indagine, con atto scritto da depositare presso il consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore della magistratura possono acquisire documenti, assumere informazioni e disporre accertamenti. L'interessato o il suo difensore possono produrre documenti e memorie scritte difensive, chiedere che sia disposta l'audizione di persone informate sui fatti o l'esecuzione di accertamenti tecnici, chiedere l'audizione personale.

7. Si applicano ai magistrati onorari le disposizioni in materia di sospensione cautelare di cui agli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo n. 109 del 2006. La richiesta di sospensione cautelare è presentata dal presidente della corte di appello, per i giudici di pace, o dal procuratore generale presso la medesima corte, per i vice procuratori onorari. Il consiglio giudiziario convoca l'interessato con un preavviso di almeno tre giorni liberi e provvede dopo avere sentito l'interessato o dopo avere constatato la sua mancata presentazione. Il consiglio giudiziario, acquisite le informazioni necessarie, può proporre al Consiglio superiore della magistratura l'archiviazione della richiesta o la sospensione cautelare del magistrato onorario incolpato. Il Consiglio superiore della magistratura, prima di decidere, può disporre l'audizione dell'interessato e l'assunzione di ulteriori informazioni. La sospensione cautelare ha efficacia dalla data in cui la delibera del Consiglio superiore della magistratura è comunicata al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita le proprie funzioni. La sospensione cautelare può essere revocata in ogni momento, anche d'ufficio, dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario.

8. Per i periodi di sospensione cautelare e di sospensione dalle funzioni a titolo di san-

zione non è corrisposta alcuna indennità al magistrato onorario.

9. Ai magistrati onorari si applicano le disposizioni di legge in tema di responsabilità civile dei magistrati ordinari, nonché gli articoli 11 del codice di procedura penale e 30-*bis* del codice di procedura civile.

Art. 12.

(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)

1. I magistrati onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici che presentino vacanze in organico per lo svolgimento delle medesime funzioni. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisite informazioni dai presidenti di corte di appello e dai procuratori generali, entro il 30 giugno di ogni anno pubblica l'elenco dei posti disponibili per il trasferimento. Le procedure di trasferimento sono concluse entro il 30 novembre di ogni anno. I posti vacanti non coperti mediante trasferimento sono comunicati ai presidenti di corte di appello e ai procuratori generali per essere inseriti nell'elenco di quelli per i quali si deve procedere a copertura mediante nomina.

2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti in attesa di ammissione al tirocinio o già ammessi al tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, valuta a quali accordare priorità, tenuto conto dei criteri preferenziali stabiliti dal comma 3 e delle esigenze degli uffici.

3. Nei casi documentati di gravi motivi di salute del magistrato onorario o di un familiare convivente, ovvero nel caso in cui il magistrato onorario, in conseguenza di un

fatto sopravvenuto, versi o stia per versare in una condizione di incompatibilità prevista dall'articolo 5, può essere disposto il trasferimento su richiesta anche a prescindere dalla pubblicazione degli elenchi previsti dal comma 1.

4. Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 13.

(Trattamento economico e previdenziale)

1. Il trattamento economico dei magistrati onorari è composto da un'indennità fissa e da indennità variabili, tutte cumulabili tra loro.

2. L'indennità fissa dei magistrati onorari è corrisposta per la funzione giudiziaria svolta e a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione ed aggiornamento. Essa è pari a 20.000 euro annui, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), da corrispondere in ratei mensili di uguale importo.

3. L'indennità fissa è corrisposta anche per i periodi in cui il magistrato onorario documenti di non potere esercitare le sue funzioni per malattia o maternità o per altri impedimenti tutelati dalla legge o per l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Nei casi di malattia l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3. Nei casi di maternità l'indennità è corrisposta per i due mesi antecedenti alla presunta data del parto e per i tre mesi successivi; nel caso di documentate complicazioni antecedenti o successive al parto, l'indennità fissa è corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi. Il consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore della magistratura possono disporre accertamenti mediante visita fiscale nelle

forme previste dalla legge per i magistrati ordinari.

4. Ai giudici di pace è corrisposta un'indennità, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'IVA, pari a 60 euro per ogni procedimento assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo, nonché un'indennità, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'IVA, pari a 20 euro per l'emissione dei provvedimenti previsti dall'articolo 11, commi 3-bis e 3-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, ivi compreso il decreto di archiviazione dei procedimenti penali contro ignoti, nonché per l'emissione di ciascuno dei seguenti provvedimenti: decreto penale di condanna; ordinanza ai sensi del comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale; decreto di convalida e di proroga dei provvedimenti del questore ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, provvedimento di accoglimento o di rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 13, comma 8 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La medesima indennità pari a 20 euro è corrisposta altresì per ogni apposizione di sigilli, per la prova delegata, per l'accertamento tecnico preventivo e per ogni atto delegato dal tribunale ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della presente legge.

5. Ai vice procuratori onorari è corrisposta un'indennità, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'IVA, pari a 60 euro per ogni interrogatorio diretto di indagati, per l'assunzione diretta di informazioni da persone informate sui fatti, per la redazione di ogni atto di appello, per la redazione del ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno nonché per ogni verbale di remissione di querela con accettazione a seguito di attività di conciliazione

svolta davanti al vice procuratore onorario. Ai vice procuratori onorari è corrisposta altresì un'indennità pari a 20 euro per la richiesta di emissione del decreto penale e per l'emissione di ciascuno dei seguenti provvedimenti: decreto di citazione; richiesta di archiviazione; richiesta di intercettazioni di comunicazioni nei procedimenti davanti al giudice di pace.

6. L'importo complessivo delle indennità previste dai commi precedenti, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'IVA, non può comunque essere superiore all'importo dello stipendio lordo, dell'indennità integrativa speciale e dell'indennità giudiziaria corrisposto:

a) al magistrato ordinario di prima nomina, per i magistrati onorari con anzianità di servizio pari o inferiore a otto anni, computati tutti i periodi svolti anche in diverse funzioni di magistrato onorario;

b) al magistrato ordinario che abbia conseguito la prima valutazione di professionalità, per i magistrati onorari con anzianità di servizio superiore a otto anni, computati tutti i periodi svolti, per nomine, conferme o proroghe, anche in diverse funzioni di magistrato onorario.

7. L'ammontare delle indennità di cui ai commi precedenti è rideterminato ogni tre anni, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come modificata dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

8. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti assistenziali, previdenziali, pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

9. Ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, gli importi delle indennità corrisposte ai magistrati onorari sono equiparati ai redditi da lavoro autonomo e sugli stessi sono

effettuate le ritenute di acconto nella misura prevista dalla legge e sono versati il contributo previdenziale previsto dal comma 10 e l'IVA nella misura del 20 per cento.

10. I magistrati onorari devono essere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ricorrendone i presupposti di legge, ovvero alla Gestione separata dell'INPS per i lavoratori autonomi prevista dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I magistrati onorari hanno in ogni caso diritto, in sede di liquidazione periodica delle indennità, al pagamento di un contributo previdenziale, nella misura del 6 per cento sull'indennità complessiva dovuta al netto di ritenute ed IVA, che è direttamente corrisposto al magistrato onorario. Per i magistrati onorari iscritti alla Cassa di previdenza forense, il contributo previdenziale ricomprende il contributo integrativo previsto dall'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari in servizio possono chiedere, anche in deroga alla disciplina vigente, il riscatto a fini pensionistici di tutti i periodi di servizio anteriormente prestati. Con la medesima richiesta, il magistrato onorario può chiedere la rateizzazione su base quadriennale del contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per il perfezionamento del riscatto. Il predetto contributo, limitatamente agli ultimi otto anni di servizio, è posto a carico del bilancio del Ministero della giustizia nella misura del 50 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al primo periodo per la richiesta di riscatto, è stabilito un piano di ammortamento pluriennale per il versamento dei contributi a carico

del Ministero della giustizia, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

12. Le indennità spettanti ai magistrati onorari costituiscono spese obbligatorie e i relativi pagamenti sono eseguiti a valere sulle disponibilità del capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro dell'economia, e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si provvede al trasferimento delle somme necessarie per aumentare la dotazione del predetto capitolo 1362.

13. Sono istituiti presso le direzioni provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze ruoli di spesa fissa a cadenza mensile per il pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le occorrenti disposizioni di attuazione. Nelle more della piena operatività dei predetti ruoli di spesa fissa, le indennità dei magistrati onorari sono corrisposte, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di maturazione, a pena di responsabilità civile ed amministrativa del funzionario responsabile, nelle forme previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In caso di ritardo dei pagamenti superiore a quindici giorni dalla scadenza prevista nel periodo precedente è dovuta un'indennità fissa di mora nella misura del 5 per cento sull'importo non tempestivamente versato, al netto di ritenute, contributo previdenziale ed IVA, salva la prova di un maggior danno; sono altresì dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi di pieno diritto, ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile, fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Art. 14.

*(Elenchi speciali degli avvocati
che esercitano le funzioni
di magistrato onorario)*

1. È istituito presso il Consiglio nazionale forense l'elenco speciale nazionale riservato agli avvocati che esercitano le funzioni di magistrato onorario. È altresì istituito presso ogni consiglio dell'ordine un elenco speciale riservato agli avvocati che esercitano le funzioni di magistrato onorario.

2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense sono iscritti d'ufficio agli elenchi speciali di cui al comma 1. I magistrati onorari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio da sei anni e non hanno ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense sono iscritti agli elenchi speciali, previa attestazione del presidente della corte di appello rilasciata ai sensi dell'articolo 26, primo comma, lettera e), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. L'iscrizione è prevista al solo fine dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Al predetto fine, le indennità del magistrato onorario non abilitato sono equiparate, ai fini previdenziali, al reddito professionale dell'avvocato. L'iscrizione negli elenchi speciali dei magistrati onorari che non abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense non abilita questi ultimi all'esercizio della professione forense.

3. La cancellazione dagli elenchi speciali, anche per motivi disciplinari, non può in alcun caso determinare la cessazione del magistrato onorario dalle funzioni giudiziarie, salvo il potere del presidente della corte

d'appello e del procuratore generale presso la medesima corte di avviare, sussistendone i presupposti, il procedimento disciplinare previsto dall'articolo 11.

Art. 15.

(Distribuzione del lavoro giudiziario)

1. I capi degli uffici presso i quali i magistrati onorari svolgono le loro funzioni distribuiscono il lavoro giudiziario in modo uniforme al fine di assicurare parità di trattamento economico tra i magistrati onorari a parità di quantità e qualità del lavoro svolto, secondo i criteri approvati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Nell'assegnazione dei procedimenti è seguito il criterio di assegnare ai magistrati onorari che esercitano la professione di avvocato, esclusivamente in presenza di loro espressa richiesta, un numero minore di procedimenti, non inferiore alla metà dei procedimenti ordinariamente assegnati agli altri magistrati onorari.

2. Il presidente della corte di appello, per gli uffici giudicanti, ed il procuratore generale presso la medesima corte, per gli uffici requirenti, vigilano sul rispetto degli obblighi previsti dal comma 1 da parte dei capi degli uffici giudiziari di primo grado presso i quali svolgono le loro funzioni i magistrati onorari e, in caso di eventuali violazioni, adottano direttamente i provvedimenti tabellari urgenti per riequilibrare i carichi di lavoro manifestamente sproporzionati, salva la procedura ordinaria di variazione tabellare prevista dall'articolo 7-bis del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni.

TITOLO II

UFFICIO CIRCONDARIALE
DEL GIUDICE DI PACE

Art. 16.

(Uffici circondariali del giudice di pace)

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede presso tutti i capoluoghi di circondario di tribunale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato l'elenco delle sezioni distaccate dell'ufficio del giudice di pace, con indicazione della relativa competenza territoriale. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, le sezioni distaccate già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro operatività, con la competenza territoriale ad esse attribuita alla medesima data.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite o soppresse sezioni distaccate dell'ufficio del giudice di pace, apportando le conseguenti variazioni all'elenco approvato ai sensi del comma 2. Le sezioni distaccate possono essere istituite qualora la relativa circoscrizione territoriale comprenda almeno 50.000 abitanti. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle isole diverse dalla Sicilia e dalla Sardegna.

4. Le funzioni di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti davanti al giudice di pace sono svolte in via esclusiva presso la sede circondariale.

Art. 17.

*(Presidente dell'ufficio circondariale
del giudice di pace)*

1. Il presidente dell'ufficio circondariale del giudice di pace è nominato tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità con le modalità previste per la nomina dei presidenti dei tribunali ordinari. Per la durata e la conferma in carica del presidente dell'ufficio circondariale del giudice di pace si applicano le disposizioni previste per il presidente del tribunale ordinario.

2. Il presidente dell'ufficio circondariale del giudice di pace dirige l'ufficio e svolge gli altri compiti previsti per il presidente del tribunale dall'articolo 47 del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni. Il presidente dell'ufficio circondariale del giudice di pace consegue l'esonero totale dal lavoro giudiziario presso l'ufficio di provenienza e può svolgere attività giurisdizionali in funzione di giudice di pace. Il presidente continua a percepire gli ordinari emolumenti, senza diritto alle indennità previste per il magistrato onorario.

3. Il presidente del tribunale esercita la vigilanza sul presidente dell'ufficio circondariale del giudice di pace e sui giudici di pace del circondario.

4. Il presidente vicario dell'ufficio circondariale del giudice di pace è nominato con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi dell'articolo 104 del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, tra i magistrati del tribunale ordinario, tenuto conto delle funzioni svolte e dell'attitudine dimostrata per le funzioni direttive. La nomina a vicario non comporta riduzione del lavoro giudiziario da svolgere presso il tribunale, salvo che nei periodi di effettivo svolgimento delle funzioni vicarie per assenza o altro impedimento del presidente dell'ufficio cir-

condariale del giudice di pace. In caso di impedimento del presidente vicario, le funzioni di presidente dell'ufficio circondariale del giudice di pace sono svolte dal più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario che non svolga effettivamente nel medesimo periodo funzioni di presidente vicario del tribunale o, in mancanza di presidenti di sezione, dal giudice del tribunale con maggiore anzianità di servizio che non svolga effettivamente nel medesimo periodo funzioni di presidente vicario del tribunale.

Art. 18.

(Sezioni dell'ufficio circondariale del giudice di pace. Giudici di pace coordinatori)

1. Si applicano all'ufficio del giudice di pace le disposizioni del titolo II, capo III, sezione I-bis, e dell'articolo 209-bis del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, in quanto compatibili. Relativamente ai procedimenti civili, si applica l'articolo 83-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; relativamente ai procedimenti penali, si applica l'articolo 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Presso gli uffici del giudice di pace articolati in sezioni e presso le sezioni distaccate dove prestano servizio due o più giudici di pace, per l'organizzazione del lavoro giudiziario sono nominati giudici di pace coordinatori con le funzioni previste dall'articolo 47-bis, secondo comma, del regio decreto n. 12 del 1941.

3. La nomina a giudice di pace coordinatore non dà diritto alla corresponsione di indennità diverse da quelle previste dall'articolo 13.

Art. 19.

(Supplenza e applicazione dei giudici di pace)

1. In applicazione dell'articolo 48-*sexies* del regio decreto n. 12 del 1941, i giudici di pace designati a svolgere funzioni presso la sede circondariale possono, su base tabellare, svolgere funzioni presso sezioni distaccate dello stesso circondario; i giudici di pace designati a svolgere funzioni presso sezioni distaccate possono, su base tabellare, svolgere funzioni presso la sede circondariale o presso altre sezioni distaccate dello stesso circondario. In caso di urgenza, determinata dalla temporanea assenza totale o parziale di giudici assegnati alla sede principale o ad una sezione distaccata, il presidente dell'ufficio circondariale, sentiti il consiglio giudiziario e gli interessati, provvede alla sostituzione mediante supplenza con uno o più giudici di pace designati a svolgere funzioni presso la sede circondariale o altre sezioni distaccate dello stesso circondario, anche al di fuori delle previsioni tabellari.

2. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 1, il presidente della corte di appello applica all'ufficio circondariale del giudice di pace un giudice di pace di altro ufficio circondariale del giudice di pace del distretto, con le modalità previste dall'articolo 110 del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni.

Art. 20.

(Supplenza e applicazione dei giudici di pace presso i tribunali)

1. Qualora presso il tribunale ordinario manchi o sia impedito taluno dei giudici e non sia possibile provvedere alla sostituzione con altro giudice del medesimo tribunale secondo le tabelle di organizzazione dell'ufficio, il presidente del tribunale ordinario, se

il periodo di assenza o impedimento del magistrato ordinario non è superiore a un mese, dispone la supplenza del magistrato ordinario assente o impedito con uno dei giudici di pace dell'ufficio circondariale del giudice di pace.

2. Nei casi di assenza o impedimento di un magistrato ordinario per periodi superiori a un mese, si provvede mediante assegnazione in sostituzione di un magistrato giudicante in servizio nel medesimo distretto di corte d'appello nei casi previsti dalla legge ovvero, negli altri casi, mediante supplenza dei magistrati indicati nelle tabelle infradistrettuali previste dall'articolo 7-bis del regio decreto n. 12 del 1941.

3. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 2, il presidente della corte di appello, su richiesta del presidente del tribunale ordinario, dispone l'applicazione in sostituzione del magistrato ordinario assente o impedito di un giudice di pace degli uffici circondariali del giudice di pace ricompresi nel distretto, individuato secondo i criteri di cui all'articolo 110 del regio decreto n. 12 del 1941, di preferenza tra i giudici di pace che prestano servizio presso l'ufficio avente sede nel medesimo comune nel quale svolge le sue funzioni il magistrato ordinario assente o impedito. Il giudice di pace, per il periodo della supplenza disposta ai sensi del presente comma, è esonerato dallo svolgimento delle funzioni presso l'ufficio di appartenenza.

4. Per ogni sentenza e verbale di conciliazione adottati presso il tribunale ordinario durante il periodo di supplenza o applicazione il giudice di pace percepisce un'indennità di euro 129,15 al netto dei contributi previdenziali e dell'imposta sul valore aggiunto, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13.

5. Il periodo di applicazione dei giudici di pace presso il tribunale ordinario non può eccedere un anno. Il giudice di pace supplente o applicato può svolgere funzioni esclusiva-

mente di giudice monocratico, con esclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 43-bis, terzo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni.

Art. 21.

(Funzioni di pubblico ministero presso l'ufficio circondariale del giudice di pace)

1. Le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace sono svolte di norma da vice procuratori onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario avente sede nel capoluogo di circondario.

2. Salvo che il procuratore della Repubblica, in casi eccezionali, non decida di assegnare il procedimento a se stesso o ad altro magistrato ordinario della procura della Repubblica, il procedimento è assegnato ad un vice procuratore onorario ai sensi dell'articolo 70 del regio decreto n. 12 del 1941, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 72 del medesimo regio decreto.

3. La revoca dell'assegnazione può essere effettuata negli stessi casi e con le medesime modalità e garanzie previste per i magistrati ordinari.

4. Qualora nell'organizzazione della procura della Repubblica sia prevista la costituzione di gruppi di lavoro, possono essere istituiti uno o più gruppi di lavoro composti da vice procuratori onorari per la trattazione dei procedimenti di competenza del giudice di pace e per lo svolgimento delle altre funzioni attribuite ai vice procuratori onorari. I gruppi di lavoro sono coordinati da un magistrato ordinario designato dal procuratore della Repubblica nelle forme previste dall'articolo 7-bis del regio decreto n. 12 del 1941.

Art. 22.

(Competenza del giudice di pace)

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per l'individuazione delle competenze del giudice di pace continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura civile, del codice di procedura penale, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e le altre disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «cinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquemila euro»;

b) al secondo comma, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»;

c) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-ter) per l'omologazione delle separazioni personali consensuali tra coniugi senza prole o con prole maggiorenne».

3. Nei processi di competenza del tribunale civile, al giudice di pace può essere delegata l'assunzione di prove ai sensi dell'articolo 203 del codice di procedura civile, nonché l'esecuzione di ispezioni, di inventari e di appositioni di sigilli in tutti i casi in cui si deve procedere all'atto fuori dall'ufficio presso il quale il magistrato ordinario competente svolge le sue funzioni.

4. Nei procedimenti in materia penale, qualora il pubblico ministero eserciti l'azione penale con decreto penale di condanna, la richiesta di emissione del provvedimento è presentata all'ufficio circondariale del giudice di pace, competente per l'emissione del provvedimento e per gli adempimenti conseguenti. Qualora il giudice di pace non emetta il decreto penale, nei casi di cui al

primo periodo del presente comma, ovvero la sentenza ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, nel caso in cui il reato rientri nell'ambito delle sue competenze, e restituisca gli atti al pubblico ministero per una delle cause previste dall'articolo 459 del codice di procedura penale, l'azione penale è esercitata con decreto di citazione a giudizio davanti al giudice competente. Il giudizio di opposizione al decreto penale si svolge davanti al giudice competente per legge.

5. Nei procedimenti per decreto penale di condanna, di cui al comma 4, e negli eventuali giudizi di opposizione davanti al giudice di pace si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

Art. 23.

*(Funzioni dei giudici onorari di tribunale
e dei giudici onorari aggregati)*

1. I giudici onorari di tribunale ed i giudici onorari aggregati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni presso i tribunali ordinari ai quali sono assegnati per un periodo di quattro anni. Ad essi sono assegnate le cause civili ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2007 presso le sezioni stralcio istituite ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276, nonché i giudizi civili pendenti alla suddetta data e rientranti tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge. Le indennità previste dall'articolo 8 della citata legge n. 276 del 1997 sono corrisposte anche ai giudici onorari di tribunale. Si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni della medesima legge n. 276 del 1997.

2. Sono sospesi tutti i concorsi relativi alla nomina di nuovi giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, nonché le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine, anche in corso di definizione. Alla scadenza del terzo anno di esercizio delle funzioni previste dal comma 1, i giudici onorari di tribunale ed i giudici onorari aggregati possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato onorario con le modalità previste dagli articoli 6 e 7, con precedenza assoluta su ogni altro aspirante, anche se già ammesso al tirocinio o valutato idoneo nei concorsi indetti anteriormente e sospesi ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2, secondo periodo, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e del primo periodo del presente comma, anche in soprannumero rispetto alle vacanze previste, riassorbibile con le successive vacanze. In caso di esito non positivo o negativo del tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura provvede ai sensi dell'articolo 7.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano ai giudici onorari di tribunale ed ai giudici onorari aggregati le disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 8, 10, 11, 12, 14 e 15, nonché all'articolo 13, commi 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, in quanto compatibili.

4. Durante il periodo transitorio di cui al comma 1, primo periodo, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g).

Art. 24.

(Funzioni dei giudici di pace)

1. I giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le funzioni indicate nel

titolo II, per un periodo di quattro anni, presso gli uffici circondariali del giudice di pace di cui all'articolo 16 e presso le sedi delle sezioni distaccate alle quali sono assegnati alla medesima data.

2. Alla scadenza del quadriennio previsto dal comma 1:

a) ai magistrati onorari che abbiano svolto le funzioni di giudice di pace per un periodo complessivamente pari o superiore a dodici anni si applica l'articolo 9, comma 3;

b) ai magistrati onorari che abbiano svolto le funzioni di giudice di pace per un periodo complessivamente pari o superiore a otto anni si applica l'articolo 9 per una sola ulteriore conferma, ferma restando la successiva possibilità di nuove nomine ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

c) ai magistrati onorari che abbiano svolto le funzioni di giudice di pace per un periodo complessivamente inferiore a otto anni si applica l'articolo 9 per due ulteriori conferme, ferma restando la successiva possibilità di nuove nomine ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

3. Durante il periodo transitorio di cui al comma 1, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *f*) e *g*).

Art. 25.

(Funzioni dei vice procuratori onorari)

1. I vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni, per un periodo di quattro anni, presso le procure della Repubblica alle quali sono assegnati alla medesima data. Essi svolgono le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti relativi ai reati attribuiti al tribunale in composizione monocratica, nei procedimenti di competenza del giudice di pace e nei pro-

cedimenti civili nei quali è richiesta la presenza del pubblico ministero.

2. I vice procuratori onorari, nell'ambito dei procedimenti relativi ai reati attribuiti alla competenza del tribunale in composizione monocratica, possono essere delegati a svolgere attività di collaborazione del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, compresa l'emissione del decreto di citazione. Nel caso di emissione del decreto di citazione da parte dei vice procuratori onorari è comunque necessario il visto del pubblico ministero titolare del fascicolo.

3. I vice procuratori onorari sono competenti per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 557 del codice di procedura penale.

4. I vice procuratori onorari, nell'ambito dei procedimenti relativi ai reati attribuiti alla competenza del tribunale in composizione monocratica, possono impugnare le sentenze di assoluzione del giudice di primo grado ed essere delegati per il successivo giudizio di appello. L'atto di appello redatto dal vice procuratore onorario deve essere vistato dal pubblico ministero titolare del fascicolo.

5. I vice procuratori onorari, nell'ambito dei procedimenti relativi ai reati attribuiti alla competenza del tribunale in composizione monocratica, possono essere delegati nelle udienze di convalida dell'arresto o del fermo previste dal titolo II della presente legge.

6. I vice procuratori onorari, nella materia civile, possono essere delegati a presentare ricorso al giudice tutelare per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno in tutti i casi nei quali il ricorso è di iniziativa del pubblico ministero. Il ricorso deve essere vistato dal pubblico ministero titolare del procedimento.

7. Alla scadenza del quadriennio previsto dal comma 1:

a) ai magistrati onorari che abbiano svolto le funzioni di vice procuratore onora-

rio per un periodo complessivamente pari o superiore a dodici anni si applica l'articolo 9, comma 3;

b) ai magistrati onorari che abbiano svolto le funzioni di vice procuratore onorario per un periodo complessivamente pari o superiore a otto anni si applica l'articolo 9 per una sola ulteriore conferma, ferma restando la successiva possibilità di nuove nomine ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

c) ai magistrati onorari che abbiano svolto le funzioni di vice procuratore onorario per un periodo complessivamente inferiore a otto anni si applica l'articolo 9 per due ulteriori conferme, ferma restando la successiva possibilità di nuove nomine ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

8. Durante il periodo transitorio di cui al comma 1, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *f*) e *g*).

Art. 26.

(Costituzione degli uffici circondariali del giudice di pace)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, per la costituzione degli uffici circondariali del giudice di pace si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, intendendosi sostituiti alla pretura mandamentale l'ufficio del giudice di pace, alla pretura circondariale l'ufficio circondariale del giudice di pace, al pretore il giudice di pace, al consigliere pretore dirigente il presidente dell'ufficio del giudice di pace.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia in conformità alla delibera del Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari, sono stabilite le piante organiche degli uffici del giudice di pace. I giudici di

pace in soprannumero o che esercitano le loro funzioni presso uffici soppressi continuano a svolgere le medesime funzioni presso la sede centrale o presso altra sezione distaccata dell'ufficio circondariale del giudice di pace nel cui circondario aveva sede l'ufficio presso il quale svolgevano le loro funzioni. Alla destinazione dei giudici di pace di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 7-bis del regio decreto n. 12 del 1941.

Art. 27.

(Accesso alla magistratura ordinaria)

1. Un decimo dei posti messi annualmente a concorso con le procedure ordinarie per la nomina a magistrato ordinario è riservato ai magistrati onorari che abbiano completato almeno il primo incarico quadriennale e non abbiano riportato sanzioni disciplinari.

2. Nei confronti dei magistrati onorari non si applicano i limiti di età previsti per la partecipazione al concorso per la nomina a magistrato ordinario.

3. Nei confronti dei magistrati onorari non si applica il limite di ammissione al concorso costituito dalla presenza di tre precedenti dichiarazioni di inidoneità agli altri concorsi per la nomina a magistrato ordinario.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-quater, 11 e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nonché gli articoli 42-

ter, 42-*quater*, 42-*quinquies*, 42-*sexies* e 42-*septies* del regio decreto n. 12 del 1941. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, della presente legge con riferimento alle indennità da corrispondere ai giudici di pace ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter* del citato articolo 11 della legge n. 374 del 1991.

2. A decorrere dalla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 23, comma 1, primo periodo, sono abrogati l'articolo 10-*ter* della legge 21 novembre 1991, n. 374, gli articoli 42-*bis*, secondo comma, e 43-*bis*, secondo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, nonché la legge 22 luglio 1997, n. 276.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano altresì di avere applicazione le disposizioni con essa incompatibili.

Art. 29.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui agli articoli 6, comma 11, 8, comma 4, 13, 20, comma 4, e 23, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva annua di 146 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'attuazione dell'articolo 6, comma 11, a 2 milioni di euro per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, a 60 milioni di euro per l'attuazione dell'articolo 13, a 70 milioni di euro per l'attuazione dell'articolo 20, comma 4, e a 6 milioni di euro per l'attuazione dell'articolo 23, comma 1, si provvede mediante riduzione lineare di ciascuna delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come determinate nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Mi-

nistro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A
(articolo 2, comma 1)

RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI ONORARI

Giudici di pace:	4.000
Vice procuratori onorari:	1.000